



Il Giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile

Nella causa civile iscritta al n. ██████ del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016;

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/04/2023;
- letti gli atti e i documenti tutti di causa;
- letti tutti i verbali di causa;
- letto l'elaborato peritale e le osservazioni delle parti;
- lette le integrazioni del consulente tecnico d'ufficio;
- vista la richiesta di rinnovazione della CTU di parte attrice relativamente ai contratti di mutuo n. 1036032 del 25/07/2007 e n. 1059369 del 19/04/2011;
- ritenuto che le censure mosse da parte attrice risultano rivestire il carattere della specificità, con puntuale indicazione delle omissioni in cui è incorso il CTU nell'espletamento del proprio incarico; dalle predette censure, emergono, in effetti, illogiche affermazioni contenute nella relazione/integrazioni, al pari di una effettiva carenza scientifica;
- rammentato che risulta principio pacifico in giurisprudenza che ai fini della determinazione del saggio effettivo bisogna tener conto di tutti gli oneri convenuti, ad eccezione delle imposte e tasse;
- ritenuto, che, quanto ai contratti di mutuo n. 1036032 del 25/07/2007 e n. 1059369 del 19/04/2011, questo giudice deve discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, posto che risulta di tutta evidenza che, questi, nell'elaborare i calcoli di cui ai quesiti posti, non ha tenuto in debita considerazione la circostanza che nel caso di applicazione del piano di ammortamento alla francese, calcolato con il regime finanziario della capitalizzazione composta senza pubblicizzarne le relative clausole e quindi senza trasparentemente determinarne l'interesse (come è stato per i due contratti di mutuo in commento) si incorre in una palese violazione, oltre che della normativa in tema di trasparenza bancaria, altresì del disposto di cui all'art. 1283 c.c., nonché degli artt. 1815 e 1346 c.c. e dell'art. 120 TUB;
- osservato peraltro in giurisprudenza che «*l'anatocismo è insito nella formula di "equivalenza finanziaria" propria del calcolo della rata di mutuo, che svela l'applicazione di un tasso annuo effettivo del finanziamento (t.a.e.) diverso da quello nominale ed un sistema di*



rimborso periodico in cui gli interessi pagati (prima della quota capitale) su ogni rateo vengono "incorporati" nel debito residuo risultante dopo il pagamento di ogni rata. Nell'ammortamento in capitalizzazione composta la quota di interessi compresa in ciascuna rata in scadenza viene conteggiata sul debito residuo "totale", che include anche la componente in interessi maturata nelle rate precedenti (giuridicamente dovrebbe considerarsi scaduta e pagata). La componente "anatocistica" è la risultante del procedimento di addizione degli interessi al capitale residuo precedente (formato di volta in volta sulla base della formula "capitale residuo precedente - rata di mutuo + interessi = capitale residuo attuale"); ciò comporta che gli interessi determinati per ogni rata, lungi dall'essere calcolati su un debito residuo di puro capitale, vengono computati su un capitale che è anche costituito dagli interessi relativi a tutti i periodi precedenti» (tra le tante, cfr. Trib. Taranto n. 796/2022; Trib. Velletri n. 1098/2022; Corte d'Appello di Napoli n. 1724/2022);

- ritenuta e valutata, pertanto, l'inadeguatezza della metodologia di calcolo utilizzata dal CTU volta a risolvere i quesiti peritali di cui ai due contratti di mutuo;

- richiamato il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il CTU sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice; l'esercizio di tale potere non essendo sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione immune da vizi logici (Cass. Sez. Lav. ord. 24 gennaio 2019, n. 2103);

- visto l'art. 196 c.p.c.;

- ritenuto, dunque, per le ragioni sopra esposte, di dover disporre il rinnovo della CTU contabile, limitatamente ai contratti di mutuo n. 1036032 del 25/07/2007 e n. 1059369 del 19/04/2011, con i medesimi quesiti disposti con provvedimenti del 05/02/2018 e del 10/04/2018 e precisamente:

- **PROCEDA il CTU al ricalcolo delle reciproche posizioni dare/avere relativamente al mutuo chirografario e al mutuo ipotecario con particolare riferimento all'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, alla mancata applicazione di parametri Euribor negativi, all'applicazione di parametri Euribor illegittimi, all'utilizzo della somma erogata con il mutuo ipotecario per estinguere il residuo mutuo chirografario, con rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale ai sensi delle mentovate leggi;**



- **RICALCOLI il CTU** la somma da rimborsare alla società-attrice relativamente alla quota delle commissioni ed oneri del mutuo chirografario, successivamente all'estinzione anticipata del 13 aprile 2011, oltre interessi maturati e maturandi ex art. 1284, comma 4, cc;

- **PROCEDA il CTU**, rideterminate le somme eventualmente da decurtare e da restituire, alla compensazione tra le stesse indicando l'eventuale residuo conguaglio;

- **EVIDENZI il CTU** la differenza tra il saldo ricalcolato e il saldo banca;

- **ACCERTI il CTU** il tasso effettivamente applicato e risultante dalle eventuali rettifiche dei saldi banca indicandone le differenze in percentuale;

(ordinanza del 05/02/2018)

- **VERIFICHI il CTU** il metodo di calcolo degli interessi nei piani di ammortamento del mutuo chirografario e del mutuo ipotecario, specificando se trattasi di calcolo composto e/o semplice, a prescindere dalla denominazione dei piani, alla francese e/o altro, descrivendone la incidenza in termini percentuali e quantificandone l'importo complessivo. Dire infine se gli esiti del suddetto ricalcolo configuri o meno anatocismo.

(verbale udienza del 10/04/2018)

p.q.m.

- dispone il rinnovo di CTU contabile con il quesito di cui in parte motiva, nominando quale consulente il Dott. ██████████;

- dispone che il predetto professionista presti il rispettivo giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta da depositare in Cancelleria (se con deposito nel fascicolo telematico con firma digitale) entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, in cui darà pure conto di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.;

- invita il CTU a comunicare contestualmente la data di inizio delle operazioni peritali, assegnando termine di 60 giorni per la trasmissione alle parti del rispettivo elaborato provvisorio, alle parti successivo termine di 15 giorni per la trasmissione al CTU di eventuali osservazioni e di nuovo al CTU un ultimo termine di 15 giorni per il deposito della rispettiva relazione peritale;

- autorizza le parti alla nomina dei rispettivi CTP sino all'inizio delle operazioni peritali e al ritiro dei rispettivi fascicoli di parte;

- autorizza il CTU ad accedere presso i pubblici uffici e ad avvalersi di meri collaboratori per l'attività strumentale rispetto ai quesiti posti;

- pone le spese della rinnovata CTU provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, disponendo la corresponsione di un acconto di euro 500,00;



- rinvia per l'esame della relazione peritale all'udienza del 7.11.2023 ore 9.50 riservando all'esito ogni altro eventuale provvedimento.

Si comunichi alle parti e al nominato CTU Dott. [REDACTED] con studio in [REDACTED].

Avezzano, li 19 aprile 2023

Il Giudice

Dott.ssa Alessandra Contestabile

